N. della tariffa doganale comune	N. della tariffa Benelux	Designazione delle merci
1	2	3
	B	altri :
	II	Articoli per il servizio a tavola e loro parti lavorate
	III	altri articoli e loro parti lavorate :
	a	di ghisa non malleabile
	b	di filo di ferro e di acciaio
	c	di lamiera di ferro o di acciaio
	d	di ferro, acciaio o ghisa malleabile :
	2	altri
94.01	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letto (esclusi quelli della voce 94.02) e loro parti :
ex B	B	altri :
	II	non denominati :
	a	di ghisa, ferro o acciaio
	b	di legno :
	2	altri
	c	di altre materie
ex 94.03	94.03	Altri mobili e loro parti :
	A	di ghisa, ferro o acciaio :
	II	altri
	B	di altre materie
97.01	97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
ex 97.06	97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04 :
	B	altri

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1966

che autorizza la Repubblica italiana a differire l'abbassamento di alcuni dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/494/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione del Consiglio in data 14 giugno 1966 [1] relativa alla sospensione parziale di alcuni dazi della tariffa doganale comune fino al 30 giugno 1967,

Vista la lettera in data 15 luglio 1966, nella quale la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione a differire l'abbassamento dei dazi iscritti nella sua tariffa doganale per alcuni prodotti,

Considerando che la Repubblica italiana dovrebbe, per un certo numero di prodotti che sono stati

[1] GU n. 114 del 27. 6. 1966, pag. 2093/66.

oggetto della summenzionata decisione del Consiglio, applicare dazi ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 c) del Trattato ;

Considerando che, in virtù della decisione del 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del Trattato (1), i dazi della tariffa doganale della Repubblica italiana relativi ai prodotti in oggetto sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e sulla base di calcolo della tariffa doganale comune diminuita del 20 % ; che pertanto il ravvicinamento è stato accelerato per un gran numero di dazi nazionali che, alla data del 1° gennaio 1957, erano superiori ai dazi della tariffa doganale comune ; che, conseguentemente, la nuova riduzione prevista dalla decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 per i prodotti che si trovano in questa situazione può sollevare difficili problemi di adattamento ;

Considerando inoltre che diminuzioni di dazi per alcuni prodotti contemplati nella presente decisione e che appartengono a settori particolarmente sensibili dell'economia della Repubblica italiana potrebbero provocare una disarmonia tariffaria pregiudizievole alle industrie di questo paese ;

Considerando che si deve riconoscere che la Repubblica italiana deve far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che l'applicazione di una misura derogatoria, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato, può essere concessa soltanto per un periodo limitato ; che in particolare, nei casi di cui trattasi, le riduzioni di dazi nazionali per i prodotti in oggetto dipendono dalla decisione del Consiglio relativa alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per gli stessi prodotti fino al 30 giugno 1967 ; che, di conseguenza, è necessario limitare al 30 giugno 1967 la durata dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 ;

Considerando che le voci tariffarie contemplate nella presente decisione non rappresentano per la Repubblica italiana più del 5 % del valore delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ; che la Repubblica italiana non ha ottenuto finora l'autorizzazione, a norma dell'articolo 26, di differire il ravvicinamento dei dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per altre voci tariffarie e per un periodo comprendente totalmente o in parte quello previsto nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per i prodotti menzionati nell'allegato della presente decisione e importati sul suo territorio, la Repubblica italiana è autorizzata, fino al 30 giugno 1967, a differire l'abbassamento dei dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, quali risultano dalla decisione di sospensione adottata dal Consiglio il 14 giugno 1966.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 83 del 1° 6. 1963, pag. 1561/63.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	N. della tariffa italiana	Designazione delle merci
1	2	3
28.06	28.06	Acido cloridrico ; acido clorosolfonico o clorosolforico
28.14	28.14	Cloruri, ossicloruri ed altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi :
A	A	Cloruri ed ossicloruri dei metalloidi :
I	I	Cloruri di iodio
28.28	28.28	Idrazina ed idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici :
ex M	M	altri :
	II	Idrossido di zinco, ossidi di antimonio, idrossidi di manganese, idrossidi di stagno
	III	non nominati
28.29	28.29	Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati ed altri fluosali :
B	B	Fluosilicati, fluoborati ed altri fluosali :
III	III	Fluoalluminato di sodio
28.31	28.31	Cloriti ed ipocloriti :
B	B	Ipocloriti :
I	I	di sodio, di potassio
28.35	28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri :
A	A	Solfuri :
ex III	III	altri :
	a	di sodio
	b	non nominati
B	B	Polisolfuri :
II	II	altri
28.38	28.38	Solfati e allumi ; persolfati .
B	B	Allumi :
II	II	di potassio
IV	IV	altri
28.39	28.39	Nitriti e nitrati :
B	B	Nitrati :
II	II	di potassio
28.47	28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.) :
A	A	Alluminati
28.55	28.55	Fosfuri :
ex C	C	altri :
	I	di zinco
	III	non nominati
35.06	35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg :
A	A	Colle preparate non nominate né comprese altrove :
I	I	Colle vegetali :
ex b	b	altre :

N. della tariffa doganale comune	N. della tariffa italiana	Designazione delle merci
1	2	3
	1	a base di glutine
ex II	II	altre colle :
	b	altre
37.07	37.07	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive :
B	B	altre positive :
II	II	altre, d'una larghezza :
ex d	d	di 54 mm o più :
	2	altre :
	bb	da spettacolo
38.19	38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :
F	F	Alchilbenzoli o alchilnaftaleni, in miscele
40.08	40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare) di gomma vulcanizzata, non indurita :
A	A	Lastre, fogli e nastri :
I	I	di gomma spugnosa o cellulare
40.12	40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di ebanite
40.13	40.13	Oggetti di vestiario, guanti ed accessori per vestimenta di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso :
ex B	B	Oggetti di vestiario e loro accessori :
	I	commisti a materie tessili
41.05	41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :
ex B	B	altre :
	II	non nominate
41.06	41.06	Cuoio e pelli, scamosciati :
ex B	B	altri :
	III	non nominati
ex 41.07	41.07	Cuoio e pelli, pergamenati :
	C	altri
50.06	50.06	Filati di roccadino e pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto :
A	A	greggi
B	B	altri
50.07	50.07	Filati di seta, di borra di seta (Schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto :
A	A	Filati di seta
B	B	Filati di borra di seta (Schappe)
50.09	50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (Schappe) :
B	B	Pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (Schappe) o con altre materie tessili) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati.

N. della tariffa doganale comune	N. della tariffa italiana	Designazione delle merci
1	2	3
51.03	51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto :
A	A	Filati di fibre tessili sintetiche
B	B	Filati di fibre tessili artificiali
ex 57.09	57.09	Tessuti di canapa :
	B	altri :
	II	non nominati
70.19	70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro ; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi, oggetti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello) :
A	A	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro :
I	I	Perle di vetro :
b	b	altre
IV	IV	Conterie simili di vetro :
b	b	altre
ex 73.37	73.37	Caldaie (esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori d'aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio :
	A	Generatori e distributori d'aria calda
	B	Altri
ex 73.38	73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio :
	B	altri :
	I	di ghisa :
	b	altri
	II	in lamiere o nastri, di ferro o di acciaio :
	b	di acciaio legato
ex 74.15	74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria ; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame :
	B	altri :
	II	non nominati
78.04	78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo :

N. della tariffa doganale comune	N. della tariffa italiana	Designazione delle merci
1	2	3
A	A	Fogli e nastri sottili :
I	I	Fissati su supporto
78.06	78.06	Altri lavori di piombo :
ex B	B	altri :
	II	non nominati
ex 79.06	79.06	Altri lavori di zinco :
	B	non nominati
ex 84.49	84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano :
	A	Martelli pneumatici perforatori
ex 84.62	84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) :
	A	Cuscinetti
	B	Parti e pezzi staccati :
	I	Greggi
85.04	85.04	Accumulatori elettrici :
A	A	al piombo
85.13	85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante :
ex B	B	altri :
	III	per la trasmissione, la ricezione e la riproduzione delle immagini (fac-simile)
90.07	90.07	Apparecchi fotografici ; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia :
B	B	Apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia.
93.07	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine ; parti e pezzi staccati, comprese le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce :
B	B	altri :
II	II	non nominati :
ex a	a	Cartucce da caccia :
	1	Cartucce
	2	Parti e pezzi staccati :
	aa	Pallottole, pallettoni e pallini, di piombo
	cc	altri
ex 94.03	94.03	Altri mobili e loro parti :
	B	altri :
	II	non nominati :
	b	di metalli comuni :
	2	altri
98.03	98.03	Portapenne, stilografi e matitatoi ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.) esclusi gli oggetti compresi nelle voci ai nn. 98.04 e 98.05 :
ex B	B	altri portapenne ; portamine ; portalapis e simili :
	I	Portapenne, portalapis :
	d	di altre materie
	II	Matitatoi con o senza mine :
	c	altri.